



IL CAPITALE SOCIALE NELLE S.R.L.: ATTUALITA' DELLA REGOLA ED EVOLUZIONE FUNZIONALE

CARLOALBERTO GIUSTI

SOMMARIO: 1. Capitale sociale ed evoluzione normativa nelle s.r.l. 2. Il capitale sociale nelle s.r.l.: profili evolutivi (cenni alla s.p.a.) 3. Operazioni sul capitale. 4. Considerazioni conclusive.

1. La società a responsabilità limitata rappresenta, sicuramente, la società di capitali maggiormente diffusa nel nostro Paese che, come sappiamo, è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese.

Tradizionalmente la società a responsabilità limitata necessitava, ai fini della sua costituzione, di un capitale sociale minimo, fissato, in seguito alla riforma del diritto societario del 2003, in € 10.000.¹ Negli ultimi anni, anche grazie a un acceso dibattito sulla funzione del capitale sociale, specialmente nelle società a responsabilità limitata, si è assistito all'introduzione di varianti al modello classico con l'obiettivo di incentivarne la costituzione e favorire, in parte, la crescita economica.

Tale obiettivo è stato realizzato, in un primo momento, attraverso l'introduzione di due varianti al modello originario: la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)² e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)³.

In particolare, la seconda ha avuto breve durata poiché è stata eliminata poco dopo la sua introduzione con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99. Questo modello era stato introdotto con l'obiettivo di correggere la disparità di trattamento che si era venuta a creare in seguito all'introduzione della s.r.l.s., la quale

¹V. G.F.CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale – Diritto delle Società*, a cura di M.CAMPOBASSO, 7ª edizione, Utet Giuridica, 2010, Torino, p. 556.

²La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) è stata introdotta con il d.l. 24 gennaio 2012, n.1 – cosiddetto “D.L. Sviluppo” -, convertito in l. 24 marzo 2012, n.27, in G.U. del 24 marzo 2012, n. 71.

³La s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) è stata introdotta con il d.l. 22 giugno 2012, n.83 – cosiddetto “D.L. Crescita” -, convertito in l. 7 agosto 2012, n.134, in G.U. dell'11 agosto 2012, n. 187.



poteva essere costituita, unicamente, da soggetti *under 35*, e che, sebbene non godesse di tutte le agevolazioni burocratiche e fiscali previste per l'altro modello, consentiva il conferimento quale capitale sociale di 1 € o in una misura superiore ma sempre entro il limite massimo di 9.999 €, a fronte del più oneroso requisito richiesto dalla s.r.l. ordinaria.

Con il medesimo decreto legge è stata, inoltre, profondamente modificata la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) prevista all'art. 2463 bis c.c. La disciplina previgente si fondava, principalmente, sul requisito anagrafico dei soggetti che la intendevano costituire e sulla misura del capitale sociale. Era, infatti, richiesto che l'età del socio o dei soci non fosse superiore a 35 anni e quale conferimento iniziale il versamento di almeno 1 €, ma comunque in una misura non superiore a 9.999 €, il quale doveva farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

La disciplina attuale, introdotta con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99 ha mantenuto in vigore alcune delle regole previste dalla disciplina previgente mentre altre sono state o modificate o abrogate.

In particolare, è rimasto in vigore quanto previsto a proposito di capitale sociale, il quale è stato mantenuto invariato nella misura minima di 1 € ma allo stesso tempo sono state modificate le norme concernenti l'accesso a tale forma societaria e quelle relative alla nomina degli amministratori.

Da un lato l'art. 9, co. 13, lett. a) d.l. 76/2013, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99, ha eliminato, quale requisito di accesso alla forma della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), l'età anagrafica consentendo la costituzione di questo modello non più, solamente, come previsto dalla disciplina previgente da parte di soggetti *under 35*. Dall'altro è stato eliminato il divieto di nominare amministratori non soci nonché quello relativo al trasferimento delle quote a soggetti *over 35* (art. 9, co. 13, lett. b) e c).⁴ Le modificazioni alla società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), volte a consentirne l'accesso a chiunque voglia esercitare attività economica in forma d'impresa e la contestuale eliminazione, dal nostro ordinamento, della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) non esauriscono le novità apportate dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99, il quale ha, anche,

⁴ V. G.MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie, a start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Soc.*, 2013, 10, p. 1089.



introdotto la possibilità di costituire una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 €.⁵

Sebbene entrambi i modelli, la s.r.l. ordinaria e la s.r.l. semplificata, siano oggi accessibili a tutti e prevedano entrambi la possibilità di essere costituiti con un capitale sociale inferiore a 10.000 € ma uguale o superiore a 1 €, sono ancora differenziati da un elemento: la necessità per la s.r.l.s. di adottare un “modello standard”⁶ di atto costitutivo così come delineato, con apposito decreto, dal Ministero della Giustizia. Questo vincolo viene, in parte, compensato dalle agevolazioni di cui gode e che sono costituite dall’esonero dagli oneri notarili, da imposta di bollo e da diritti camerati ex art. 3, co. 3, d.l. n. 1/2012⁷.

Mediante queste ultime modificazioni alla disciplina delle società a responsabilità limitata si è tentato di avvicinare, almeno con riferimento alle disposizioni relative al capitale sociale e, in parte, alla semplicità e onerosità della procedura di costituzione, questa forma di società a quelle disciplinate in altre ordinamenti europei⁸ come la Gran Bretagna o la Francia dove, sulla scia della concorrenza tra ordinamenti, anche in ambito societario, sono state introdotte, già da qualche tempo, società a responsabilità limitata con capitale sociale minimo pari a 1 €.⁹

⁵ V. A.BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Soc.*, 2013, 10, p. 1068.

⁶ V. F.ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Soc.*, 2012, 8-9, p. 898-899, <<L’atto pubblico della società a responsabilità limitata semplificata dovrà essere conforme al modello standard tipizzato che dovrà essere approvato con apposito decreto ministeriale emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto>>.

Il “modello standard” di atto costitutivo della s.r.l.s. è stato disciplinato dal D.M. 138/2012, in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, in vigore dal 29 agosto 2012.

⁷ Ivi, p. 896; l’esonero dagli oneri notarili per la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate ha provocato una decisa critica da parte dei Notai. In particolare tale critica è dovuta al fatto che in fase di costituzione di una s.r.l.s. il professionista incaricato non può chiedere alcun corrispettivo per la costituzione della società.

⁸ V. A.BARTOLACELLI, *Nuove esperienze europee in tema di costituzione “semplificata” e “a basso costo di società con responsabilità limitata”*, in *Giur. Comm.*, 2015, 2, p. 382 ss. In particolare, risultano molto interessanti le novità introdotte in Danimarca, Belgio e Spagna sia in tema di capitale sociale sia sulla semplificazione delle procedure di costituzione per le società a responsabilità limitata; Idem, *Società chiusa e capitale sociale minimo: tendenze europee*, in *Giur. Comm.*, 2014, 3, pp. 519-551.

⁹ V. C.CINCOTTI, *La disciplina della SARL di diritto francese nell’ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 2007, p. 600 ss.



2. La concorrenza fra ordinamenti in ambito societario¹⁰ ha contribuito sia alla creazione di regole più *market friendly*, capaci di attrarre nuovi investimenti sia ad un'evoluzione di alcuni istituti come quello del capitale sociale¹¹, il quale è stato oggetto di accese discussioni in merito alla sua funzione, sulla quale ancora oggi non si è trovata una soluzione definitiva e, soprattutto, condivisa da tutti.

Tradizionalmente, era assegnata al capitale sociale¹² una funzione di garanzia nei confronti dei creditori¹³ i quali non potendo aggredire, in caso di insolvenza della società, il patrimonio dei soci per via dell'autonomia patrimoniale perfetta intercorrente tra soci e patrimonio della società, dovevano confidare sull'esistenza e sulla misura del capitale sociale.

Tale tesi, mai del tutto abbandonata, è stata, successivamente, sostituita dalla tesi che assegnava al capitale sociale una funzione produttiva.¹⁴ Il medesimo considerava il capitale sociale come elemento in grado di garantire la continuità aziendale o la solidità dell'impresa e quindi idoneo a fornire, alla società, una forza propulsiva. Tale funzione, peraltro, era attribuita al capitale sociale nelle s.p.a. che necessitavano e necessitano, solitamente, di investimenti maggiori rispetto a una s.r.l. La stessa funzione può, comunque, essere attribuita, in via ipotetica, anche al capitale sociale delle s.r.l. in quanto, molte volte, anche queste sono assimilabili, per ricavi e complessità dell'organizzazione, a delle s.p.a.

¹⁰ Per una attenta analisi dell'evoluzione della disciplina della s.r.l. in vari ordinamenti europei V. G.B.PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con << capitale destinato>>* (*Capitale sociale quo vadis?*), in *Soc.*, 2010, p. 1238 ss.

¹¹ Per un'analisi comparatistica delle regole che disciplinano il capitale sociale e, più in particolare, delle strategie per la tutela dei creditori delle società V. AA.VV., *Diritto societario comparato*, a cura di L.ENRIQUES, Il Mulino, 2006, Bologna, p. 88 ss.

¹² La disciplina del capitale ha una triplice funzione in quanto regola sia la distribuzione degli utili ai soci sia l'investimento minimo di capitale iniziale sia il livello di capitale che deve essere mantenuto durante la vita societaria. Su questi punti *cf.* Ivi, p. 104

¹³ La tesi della funzione di garanzia del capitale sociale era stata formulata da Ernesto Simonetto. Per un'analisi completa V. E.SIMONETTO, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, 1959; Idem, *L'apporto nel contratto di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, p. 1 ss.

¹⁴ La c.d. funzione "produttiva" del capitale sociale è stata sostenuta, almeno inizialmente, dal Prof. Franco Di Sabato e dal Prof. Giuseppe B. Portale. Per un approfondimento V. F.DI SABATO, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Napoli, 1967; G.B.PORTALE, *Rileggendo la ristampa di un libro sul capitale sociale e la responsabilità interna nelle società di persone: il capitale sociale oggi*, intervento durante "La tavola rotonda: il capitale sociale", Università degli studi di Napoli Federico II, 25 novembre 2009, in *Riv. Dir. Impr.*, 2010, 2, pp. 201-211; E.GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca Borsa e Tit. credito*, 2013, 2, pp. 169-180.



Il capitale sociale svolge, peraltro, un'importante funzione informativa in quanto, al verificarsi di alcune situazioni, funge da campanello d'allarme per i creditori.¹⁵ Non si tratta di una funzione di garanzia diretta, così come ipotizzato in prima battuta ma indiretta poiché permette ai creditori di prendere coscienza, in determinati casi, di una possibile situazione di crisi dell'impresa.

Quanto detto finora ha, però, subito un forte ridimensionamento con riferimento alle s.r.l. soprattutto in seguito all'introduzione, anche nel nostro ordinamento, di società a responsabilità limitata con capitale sociale minimo pari a 1 €. ¹⁶ Ben si comprende come la previsione di un limite così basso non sia in grado di favorire un'adeguata protezione dei creditori né con riguardo alla sua funzione di garanzia di ultima istanza né quale strumento idoneo a garantire solidità e continuità all'impresa.

L'operatività delle s.r.l. piuttosto che essere garantita dall'attribuzione, da parte dei soci, del capitale sociale quale capitale di rischio dovrà essere garantita dai finanziamenti degli stessi, che godono, relativamente al loro rimborso, di una specifica disciplina prevista all'art. 2467 c.c. e che devono essere considerati come capitale di credito. In particolare, la restituzione dello stesso ai soci potrà essere validamente eseguita, senza che operi il regime della postergazione, a condizione che esso non sia annoverabile tra i cc.dd. finanziamenti sostitutivi del capitale.¹⁷ In quest'ultimo caso, infatti, al fine di porre rimedio al fenomeno delle società sottocapitalizzate è stato previsto che la restituzione del finanziamento concesso dal socio o dai soci debba essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Appare evidente, quindi, come in quest'ultimo caso il finanziamento concesso alla società venga ad essere considerato come vero e proprio capitale di rischio che, come noto, è restituibile al o ai soci solo al termine della procedura di liquidazione, qualora risulti un attivo.

¹⁵ V. E.GINEVRA, *op. cit.*, p. 172; per un più approfondito esame della funzione preventiva del capitale sociale V. G.FERRI JR, *Struttura finanziaria dell'impresa e funzione del capitale sociale*, in *Riv. Notariato*, 2008, 4, pp. 747-748.

¹⁶ V. A.BUSANI, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro*, cit., p. 1068 ss.; A.BUSANI – C.A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Soc.*, 2012, 12, p. 1305 ss.

¹⁷ Per una dettagliata analisi della postergazione dei finanziamenti in relazione ai diversi tipi di società V. N.BACCETTI, *Postergazione dei finanziamenti e tipi sociali*, in *Giur. Comm.*, 2012, 5, p. 804 ss.; sul problema della sottocapitalizzazione delle società V. G.B.PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Riv. Soc.*, 1991, 3-122.



Alcuni operatori si sono soffermati nel descrivere le disfunzioni della disciplina del capitale sociale sostenendo che esso, essendo un'immobilizzazione, non produrrebbe nessun vantaggio per l'impresa ma, anzi, specialmente nelle piccole e medie imprese, comporterebbe un danno poiché non consentirebbe un'efficiente allocazione delle risorse.¹⁸

Infatti, la disciplina del capitale sociale è stata criticata poiché inadeguata ad assicurare un'efficace protezione dei creditori, il pagamento dei debiti sociali e, ancora, poiché era vista come un sistema non flessibile e costoso. Nel 2002 l'*High Level Group of Company Law Experts* ha pubblicato un *report*¹⁹ nel quale proponeva, al fine di promuovere la crescita economica e la costituzione di un maggior numero di società, l'adozione di una regolamentazione, in tema di capitale sociale, più snella e flessibile, sul modello del Business Corporation Act americano.²⁰

In conformità a questo lavoro c'è chi ha sostenuto che il sistema europeo del capitale sociale non fosse efficiente e ha proposto l'adozione del modello americano ritenuto, appunto, più dinamico.²¹ Tale sistema, infatti, oltre che gravare, molto spesso, di inutili costi la società e l'imprenditore, non apparirebbe idoneo a svolgere quella funzione di protezione nei confronti dei creditori che gli si vorrebbe attribuire.

Le critiche mosse alla funzione di protezione del capitale sociale²² nei confronti dei creditori non sono state però pienamente condivise anche se, come abbiamo visto, negli ultimi anni si è assistito, soprattutto nelle s.r.l., a delle profonde modificazioni, con l'obiettivo di creare un sistema più snello e flessibile. In particolare, è stato sostenuto come un corollario alla disciplina del capitale sociale sia costituito dalla

¹⁸ V. E.GINEVRA, *op. cit.*, p. 176.

¹⁹ Le proposte avanzate dal High Level Group of Company Law Experts, nominato dalla Commissione Europea, sono disponibili su http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf.

²⁰ V. D.DRUTA, *Il diritto delle società di capitali nella dimensione europea: la libertà di stabilimento, concorrenza tra ordinamenti e protezione dei creditori*, p. 172.

²¹ In particolare le regole europee sul capitale sociale sono state criticate da LENRIQUES – J.R.MACEY, *Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee*, in *Riv. Soc.*, 2002, p. 78 ss.; in senso contrario V. F.DENOZZA, *A che serve il capitale? (Piccole glosse a Lenriques – J.R. Macey, Creditors versus capital formation: the case against the European legal capital rules)*, in *Giur. Comm.*, 2002, 5, p. 597 ss.

²² In merito all'attualità o meno del concetto di capitale legale V. J.ARMOUR, *Legal Capital: An Outdated Concept*, in *EBOR*, 2006, 7, pp. 5-27



<<regola ricapitalizza o liquida>>.²³ Il capitale sociale svolgerebbe, infatti, una funzione di tutela dei creditori da un lato individuando il momento in cui la società, a causa della sua perdita, deve sospendere la propria operatività e dall'altro, come già detto, svolgerebbe una funzione informativa nei confronti dei creditori fungendo da indicatore dello stato di salute della società.

La riduzione del capitale sociale minimo non ha riguardato solo le s.r.l. bensì anche le società per azioni. In particolare, il capitale minimo nelle s.p.a., dopo l'entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge n. 116 del 2014, è stato fissato nella misura di 50.000 €. Questo dimostra e rafforza quanto già detto in merito alla profonda modificazione della concezione del capitale sociale sia in virtù di un'accresciuta concorrenza tra ordinamenti anche in campo societario sia delle influenze che giungono dall'esperienza statunitense.

3. Nel nostro ordinamento la disciplina del capitale sociale ha subito un deciso mutamento soprattutto nelle società a responsabilità limitata nelle quali si è assistito, non solo, alla creazione di varianti al modello tradizionale (società a responsabilità limitata a capitale ridotto, oggi non più prevista nel nostro ordinamento, e società a responsabilità limitata semplificata) bensì anche all'introduzione della s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 €. Si è, quindi, preso atto che nelle s.r.l. la disciplina del capitale sociale, intesa quale meccanismo di protezione dei creditori, debba godere di maggiore flessibilità. In sostanza, introducendo la possibilità di costituire s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 € si è attribuita un'ampia discrezionalità ai soci nel decidere quanto corrispondere a capitale di rischio nella società, seppur con un limite. L'art. 2463, co.5, c.c., prevede che se una s.r.l. viene costituita con un capitale sociale inferiore a 10.000 € questa deve corrispondere, a riserva legale e fino al raggiungimento di tale somma unitamente al capitale sociale, precedentemente versato, un quinto degli utili risultanti dal bilancio di esercizio.

Quanto premesso è utile nella comprensione delle operazioni sul capitale, in particolare in caso di riduzione volontaria o per perdite, che possono riguardare una s.r.l. ordinaria.

²³ La regola "ricapitalizza o liquida" prevede che in caso di perdite che portino il patrimonio sotto una certa soglia, la società debba o ricapitalizzarsi o trasformarsi in un altro modello che preveda un capitale sociale minimo non inferiore rispetto al patrimonio netto residuo. Cfr. LENRIQUES – J.R.MACEY, *op cit.*, p. 92; V. anche F.DENOZZA, *Le funzioni distributive del capitale*, in *Giur. Comm.*, 2006, I, 489.



L'introduzione della s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 € consentirebbe la riduzione volontaria del capitale, al di sotto del limite legale previsto dall'art. 2463, co.2, n.4), c.c., attraverso una deliberazione dei soci.²⁴ Si può notare come agendo sul capitale attraverso un'operazione di riduzione volontaria dello stesso, sia possibile, per una società, già costituita secondo il modello tradizionale, liberare delle risorse e utilizzare le nuove regole in tema di capitale sociale.

Tale possibilità va incontro a due osservazioni.

La prima consiste nella derogabilità, al verificarsi della situazione sopra descritta, dell'art. 2484, co.1, n. 4), c.c., ossia della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale quale causa di scioglimento di una società di capitali. L'espressa previsione legislativa di s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a quello stabilito dall'art. 2463, co.2, n.4), c.c., consentirebbe tale operazione solo laddove sia espressamente specificato, nella deliberazione di riduzione volontaria del capitale, che questa è stata effettuata non al fine di procedere alla liquidazione e conseguentemente alla cancellazione della società, bensì per la continuazione dell'attività imprenditoriale. Occorre inoltre precisare che il passaggio da s.r.l. ordinaria a s.r.l. ordinaria con capitale ridotto avrebbe ulteriori conseguenze derivanti dalla necessità di adeguarsi a quanto previsto per la costituzione di quest'altro modello. In particolare, al verificarsi di questo mutamento la società sarebbe soggetta alla disciplina in tema di versamento integrale del capitale sociale, e non più solamente nella misura del 25% come previsto per la s.r.l. ordinaria, e la destinazione, a riserva legale, di un quinto degli utili risultanti dal bilancio di esercizio fino al raggiungimento, congiuntamente al capitale sociale versato, di 10.000 €.

Il medesimo ragionamento può essere riproposto relativamente alla riduzione del capitale sociale per perdite. In particolare, tale possibilità va coordinata con l'art. 2482 ter c.c., che prevede, in caso di perdite oltre un terzo del capitale, la necessità di ricostituzione dello stesso nella misura del minimo legale e il cui venir meno fa scattare, in primo luogo, la possibilità di procedere ad una trasformazione della società e, in secondo luogo, la necessità dello scioglimento della stessa.

²⁴ V. A.BUSANI, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro*, cit., pp. 1074-1075.



Ad ogni modo, la stessa facoltà concessa teoricamente a una s.r.l. ordinaria con capitale ridotto di ridurre per perdite il proprio capitale e di posizionarlo, nuovamente, nella misura tra 1 € e 9.999 € dovrebbe essere consentita anche a una s.r.l. ordinaria che, al verificarsi di una situazione di perdita, non decida di reintegrare il proprio capitale nella misura dettata dall'art. 2464, co.2, lett 4), c.c., bensì attraverso un'operazione di riduzione per perdite e successivo aumento di capitale, ricostituisca lo stesso in una misura inferiore a 10.000 €. Naturalmente, al verificarsi di una simile situazione, la società dovrà uniformarsi alla disciplina dettata dal legislatore in tema di s.r.l. ordinarie con capitale ridotto e necessariamente provvedere all'attuazione di quanto già detto relativamente alla riduzione volontaria del capitale sociale.

4. Il capitale sociale, e in particolare la sua misura, sono stati oggetto negli ultimi anni di profonde modifiche. Esse hanno riguardato sia la società a responsabilità limitata nella quale sono state introdotte novità in tema di capitale sociale e di semplificazione nella fase di costituzione sia la società per azioni.

In Italia, come in altri ordinamenti europei si è assistito a tali modifiche, soprattutto, nelle società a responsabilità limitata. In particolare, esse hanno riguardato sia l'introduzione di nuovi modelli (s.r.l.s.) con agevolazioni ed esenzioni in fase di costituzione sia il capitale sociale con l'introduzione di varianti con capitale minimo pari a 1 € (s.r.l.s. e s.r.l. ordinaria).

L'introduzione di modelli con un livello di patrimonializzazione, almeno iniziale, così basso potrebbe far pensare a un declino della disciplina del capitale sociale.

In realtà, seppur con riferimento al nostro ordinamento, il capitale sociale conserva una certa importanza. Questo è dimostrato dalla necessità, in caso di costituzione di una s.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 € dell'apposizione a riserva legale di un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato fino a che tale riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, in precedenza versato, l'ammontare di 10.000 €.²⁵

²⁵ Per un'analisi dettagliata V. L.TRONCI, *La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi*, in *Riv. Soc.*, 2014, 1, p. 191 ss.



Anche il capitale minimo necessario per la costituzione di una s.p.a. è stato mantenuto più elevato di quello previsto dalla normativa comunitaria (direttiva 77/91/CE e direttiva 2012/30/UE).

Quanto detto sottolinea come da un lato si voglia agevolare l'imprenditorialità tramite l'accesso a forme societarie a basso costo ma dall'altro come non si consenta a tali società di rimanere sottocapitalizzate troppo a lungo. Le soluzioni adottate nell'Unione Europea sono simili e variano da ordinamento a ordinamento. In alcuni di essi, come in Belgio²⁶, era previsto che l'adozione del modello *entry-level* fosse limitata nel tempo decorso il quale era necessario il passaggio al modello base. Tale limitazione temporale è stata, ad ogni modo, abrogata. In altri, come in Italia, è previsto un tetto massimo oltre il quale è necessaria la trasformazione della società nella forma classica di s.r.l. e, ad ogni modo, la patrimonializzazione della società mediante la formazione "accelerata" della riserva legale che, congiuntamente al capitale di rischio già versato, deve ammontare ad almeno 10.000 €.

²⁶ Per un esame della disciplina previgente della SPRL-S belga v. E.J.NAVEZ – M.COIPEL, *La société privée à responsabilité limitée starter; initiative salutaire ou miroir aux alouettes?*, in *Revue de droit commercial belge*, 2010, p. 299 ss.